

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **60/1978** (ECLI:IT:COST:1978:60)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ROSSI** - Redattore: - Relatore: **MACCARONE**

Camera di Consiglio del **08/03/1978**; Decisione del **27/04/1978**

Deposito del **10/05/1978**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **16116 16117**

Atti decisi:

N. 60

ORDINANZA 27 APRILE 1978

Deposito in cancelleria: 10 maggio 1978.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 135 del 17 maggio 1978.

Pres. ROSSI - Rel. MACCARONE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 260, secondo comma, del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 2 dicembre 1976 dal tribunale militare

territoriale di Padova nel procedimento penale a carico di Fogliato Ivo, iscritta al n. 49 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 del 6 aprile 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1978 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto in fatto che con ordinanza 2 dicembre 1976 il tribunale militare territoriale di Padova ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 260, secondo comma, c.p.m.p. (il quale dispone che i reati, per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi, e quello previsto dal n. 2 dell'art. 171 sono puniti a richiesta del comandante del corpo o di altro ente superiore, da cui dipende il militare colpevole), deducendo che la norma denunziata, attribuendo al comandante del corpo un potere svincolato da qualsiasi controllo, potrebbe dar luogo ad ingiustificate disparità di trattamento tra persone imputate degli stessi reati e pregiudicare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che questa Corte, ha già dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 260, secondo comma, c.p.m.p. sollevate in riferimento agli artt. 2, 3 (ma sotto un profilo parzialmente diverso da quello prospettato con l'ordinanza in epigrafe), 24, 28 e 52 Cost. (sentenze nn. 42 del 1975 e 189 del 1976) ed ha statuito, in reiterate occasioni, con riferimento a fattispecie analoghe a quella in esame, che la discrezionalità nell'applicazione della legge, cui fa riferimento l'ordinanza di remissione, non può dar luogo a disparità di trattamento apprezzabili sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza ma, tutt'al più, a mere disparità di fatto di per sé inidonee a determinare una incostituzionalità del precetto (sentenze nn. 105 del 1967 e 21 del 1973);

che, inoltre quanto all'asserita violazione dell'art. 97 Cost., è ormai pacifico che il controllo sulla conformità a tale precetto delle norme di legge ordinarie è ammissibile solo nei limiti della verifica della non arbitrarietà della disciplina dettata dal legislatore ordinario (sentenze nn. 8 del 1967 e 123 del 1968), i quali, nella specie, non sono stati oltrepassati; che non vengono addotti, dal giudice a quo, motivi che possano indurre questa Corte a mutare il proprio orientamento.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 260, secondo comma, del codice penale militare di pace sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo

della Consulta, il 27 aprile 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.